

**ODG**

**N. 64**

Estensione della "Convenzione per la Protezione delle Alpi" ratificata in Italia con legge 14 ottobre 1999, numero 403, a tutto il territorio delle Province di Torino, Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola

*Presentato da:*

*BORDESE MARINA (prima firmataria) 21/11/2024, BARBERO FEDERICA 21/11/2024, CAMERONI DANIELA 21/11/2024, RIVA VERCELLOTTI CARLO 21/11/2024, NICCO DAVIDE 21/11/2024, SACCHETTO CLAUDIO 21/11/2024, BINZONI ALESSANDRA 22/11/2024, RAITERI SILVIA 23/11/2024, ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO 25/11/2024, RAVELLO ROBERTO SERGIO 10/03/2025*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 21/11/2024*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

### **ORDINE DEL GIORNO n. 64**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO: Estensione della "Convenzione per la Protezione delle Alpi" ratificata in Italia con legge 14 ottobre 1999, numero 403, a tutto il territorio delle Province di Torino, Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.**

#### **Premesso che**

*- da più parti, compresi i quotidiani, è stata recentemente richiamata l'importanza e la strategicità della "Convenzione per la protezione delle Alpi", ratificata in Italia con legge 14 ottobre 1999, numero 403, con la quale gli stati confinanti hanno individuato il territorio alpino, al fine coordinarsi nelle azioni di tutela, protezione ambientale, sociale ed economica dell'area, che interessa più stati e si trova nel cuore dell'Europa;*

*- nella legge di ratifica della Convenzione in esame è espressamente previsto nell' "Elenco delle unità amministrative della zona alpina della Repubblica italiana" che i territori interessati dall'applicazione della convenzione in argomento siano, per il Piemonte, le province di Torino, Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola; analoga elencazione è poi sancita per tutto l'arco alpino, prendendo come unità di base le province interessate;*

*- negli anni successivi alla ratifica della Convenzione in esame, per scelta di politica interna e accordi che, peraltro, risulterebbero mai trasformati in trattati*

*ratificati dal nostro Paese, si è invece individuato un perimetro della Convenzione ridotto rispetto agli interi territori provinciali.*

**Considerato che**

*- tale scelta, se prima facie può apparire tutto sommato irrilevante, diventa invece del tutto irragionevole se si confrontano tra loro i territori italiani così rientranti o esclusi dal perimetro della Convenzione, nonché se ci confrontiamo con alcuni Stati esteri ed in primis Francia e Germania, che sono anche loro firmatari della Convenzione e che costituiscono evidentemente un nostro primo parametro di confronto;*

*- il riferimento alla normativa delle comunità montane in questo contesto è ampiamente superato, essendo quest'ultima risalente ai primi anni 70 del secolo scorso, e avendo avuto un'applicazione molto diversificata nelle diverse Regioni/Province di appartenenza, in forza di vecchie considerazioni economico sociali e finanziarie specifiche per ogni territorio, che appaiono giocoforza del tutto avulse dall'attuale contesto, afferente la definizione del territorio interessato alla Convenzione in esame, che è stata ratificata nel 1999;*

*- limitare i territori ai soli Comuni delle province individuate dalla Legge 403/1999 solamente in quanto collocati all'interno di una vecchia comunità montana fa sì che, a titolo di esempio, non possano essere considerati "alpini" alcuni prodotti locali tipici del Comune di Cuneo (a 534 m. sul livello del mare) o Cavour (a 300 m. sul livello del mare), ma possano invece esserlo a Trento (a 194 m sul livello del mare) o Bolzano (a 262 m sul livello del mare), oppure in Francia a Chambéry (m. 272 s.l.m.) e Grenoble (212 m. s.l.m.), in Austria a Bregenz (m. 427 s.l.m.) e Klagenfurt (m. 446 s.l.m.), in Germania a Wasserburg am Inn (m. 427 s.l.m.) e Trostberg (m. 493 s.l.m.);*

*- alle stesse conclusioni di irragionevolezza si arriva altresì confrontando i nostri territori con quelli di altri Paesi, che hanno richiamato, nell'allegato alla Convenzione, alcuni loro dipartimenti (come in Francia) e distretti regionali (in*

*Germania) molto vasti, senza poi andare a ridurre tali territori, anche quando andavano comprendendo vaste aree con altitudini non elevate (anche inferiori ai 200 m. s.l.m.), ma comunque vicine fisicamente e funzionalmente alle Alpi, come le nostre province del resto, evitando criteri più restrittivi e oltretutto decisamente risalenti al passato;*

*- nessuno Stato estero risulta aver chiesto all'Italia tale riduzione del perimetro di riferimento della Convenzione, né in tal senso si è pronunciato il Parlamento, anzi il Segretario Permanente, che cura i lavori della Convenzione e al quale alcuni interessati si sono di recente rivolti per chiarire tali aspetti applicativi, ha espressamente risposto, ricordando che il perimetro applicativo compete alla Parte Contraente la Convenzione e cioè all'Italia, rappresentata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e può essere modificato attraverso una formale comunicazione da notificarsi allo Stato Depositario, che attualmente è la Repubblica Austriaca;*

*- proprio di recente l'Associazione dei Comuni più importanti e facenti parte dell'arco alpino hanno nominato la città di Cuneo, benché non rientrante oggi nel perimetro della Convenzione per la protezione delle Alpi a cui i Comuni medesimi espressamente si rifanno, "Città alpina del 2024", riconoscendone espressamente la stretta connessione con le sue vallate alpine.*

### **Posto che**

*- in conclusione, data la natura della Convenzione e data soprattutto l'importanza che essa riveste sempre più in materia di organizzazione economica sociale ed ambientale a favore e tutela delle popolazioni e dei territori coinvolti, oltre che di opportunità e valorizzazione ulteriore dei prodotti del territorio in una logica di libero mercato a parità di condizioni, soprattutto tra Stati confinanti, appare di tutta evidenza la necessità di rimettere sollecitamente mano alla questione della definizione dei territori interessati dal perimetro della stessa, partendo dal dato normativo espressamente previsto, che è tuttora quello delle province espressamente individuate, onde colmare il*

*divario irragionevole e approssimativo che è stato definito nella fase successiva alla ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese.*

***Il Consiglio regionale,***

**IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

*approfittando anche della Presidenza di turno italiana della Convenzione nei prossimi due anni, ad attivarsi prontamente in tutte le sedi preposte, al fine di valorizzare l'intero territorio alpino piemontese così come individuato dalla Legge 403/1999, sollecitando in tal senso il Governo e i Ministeri competenti affinché vengano cancellati i predetti limiti sopravvenuti, così come previsto dall'art. 1, comma 2 della Convenzione medesima, ossia attraverso la possibilità di una "estensione" del territorio considerato alpino da parte di ogni Stato aderente, semplicemente indirizzando una dichiarazione ufficiale alla Repubblica d'Austria, in qualità di depositario.*